

Tribunale | Palermo | Sezione 2 | **Civile** | **Sentenza** | 5 maggio 2022 | **n. 1916**

Data udienza 3 maggio 2022

Integrale

Usucapione - Obbligo di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, in persona del Giudice Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7043 R.G. dell'anno 2020, riservata all'udienza del 2/02/2022, promossa

DA

(...), n. (...), (...), elett.te dom.to a PALERMO, VIA (...), presso lo studio del medesimo AVV. TR.SE. e (...), che difende se stesso avendo le facoltà di cui all'art. 82 c.p.c.e per mandato in atti (...)

ATTORE

CONTRO

(...) (...), n. (...) ed ivi deceduta il (...), (...); (...), n. (...), (...), deceduta, e (...), n. (...) e deceduto il (...), (...);

CONVENUTI - GIA' CONTUMACI

e CONTRO

(...), n. (...), (...), n. (...), e (...), n. (...), c.f. (...), nella qualità di eredi di (...), elett.te dom.ti a TERRASINI, VIA (...), presso lo studio dell'Avv. St.Bi. (...) che li rappresenta e difende per mandato in atti

CONVENUTI

CONTRO E NEI CONFRONTI DI:

(...), n. (...), ivi residente in via (...), n. q. di erede di (...) (deceduta); ed altri

CONVENUTI - GIA' CONTUMACI

e NEI CONFRONTI di

(...), n. (...), c.f. (...), elett.te dom.to in Terrasini, via (...), presso l'AVV. CU.MA. (...), che lo rappresenta e difende per mandato in atti

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: Usucapione Conclusioni delle parti: come in atti

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificata a mezzo del servizio postale (...) ha evocato in giudizio dinanzi all'adito giudice nella causa, R.G. n. 7043/2020, i germani (...), (...) e (...) per il riconoscimento della intervenuta usucapione di taluni appezzamenti di terreni siti nel Comune di Partinico, nella contrada (...), censiti in Catasto al foglio (...) (oggi (...)) e (...) (oggi (...)).

In giudizio si sono costituiti i soggetti in premessa generalizzati, sia con comparsa di risposta che con di intervento volontario, anche dopo il decesso degli originari convenuti (...), (...) e (...), contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto per infondatezza delle domande di avvenuto acquisto dei fondi rustici specificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158, 1159 e 1159 bis commi 1 e 2 C.C..

A seguito di invito da parte dell'odierno giudicante alla presentazione di domanda di mediazione conciliativa dinanzi ad un organismo preposto dalla legge, effettuata con ordinanza resa all'udienza del 21 maggio 2021, razione materiae ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.lgs 28/2010 e d.l. n. 69/2013 e L. n. 98/2013, nessuna delle parti costituite ha dimostrato di aver promosso l'obbligatorio procedimento di mediazione.

Decorso il trimestre destinato con la calendata ordinanza alla celebrazione del procedimento extragiudiziario anzi evocato, le parti sono ricomparse dinanzi a questo giudice che, preso atto della circostanza testé richiamata e ritenuta la causa matura per la decisione, ha posto la causa in deliberazione ai sensi degli art. 281 quinquies e 190 c.p.c., invitando le parti a scambiare fra loro le difese conclusive.

Ciò premesso si rammenta che l'art. 5, comma 1 bis, del D. lgs. 4.03.2010 n. 28, (titolo: "attuazione dell'art. 60 della L. 18.06.2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali") prescrive il comma 1 di detto norma che: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.l.vo 8/10/2007 n. 179 (omissis il resto)".

Prescrive la medesima norma al comma 2 che: "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (omissis) L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)'...

Nel caso di specie, a seguito della ordinanza del 21.05.2021 tale incombenza non risulta esser stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del termine indicato nel detto provvedimento.

Da ciò consegue che, avendo il termine di tre mesi assegnato dal Legislatore del 2010 natura perentoria, (non così può affermarsi, invece, con riferimento al termine di giorni quindici per presentare istanza di mediazione) in difetto di adempimento di nessuna delle parti costituite all'invito del giudice di presentare domanda di mediazione, il giudizio di merito è divenuto improcedibile e, conseguentemente la stessa la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile.

A tal fine v'è considerato che mentre il decreto legislativo anzi calendarizzato con cui è stato istituito l'istituto della mediazione conciliativa non prevede fra le materie suscettibili di mediazione nel rispetto della disciplina dettata dal medesimo decreto, tuttavia il D.L. 21/06/2013 n. 69/2013 (conv. con modif. dalla L. 9/08/2013 n. 98), art. 84 bis, comma 1, ha aggiunto il comma 12 bis all'art. 2643 del codice civile, il quale prescrive, completando la previsione di cui al 1 comma dell'art. 2643 che dispone: "Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (omissis da 1) a 12) "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

Tale prescrizione (che è un vero e proprio postulato) conduce a tre immediati corollari del seguente tenore: a) il procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli artt. 1158, 1159, 1159 bis, 1160, 1161 e 1162 cod. civ.; b) la domanda di mediazione ai sensi della calendarizzata disciplina decretizia è condizione di procedibilità della domanda stessa di usucapione; c) in difetto di ottemperanza

all'ordine del Giudice che invita le parti a presentare istanza di mediazione dinanzi ad un organismo preposto dalla legge allo svolgimento di tale espediente, il decorso invano del termine di cui al comma 1 dell'art. 6 del più volte citato Decreto legislativo n. 28/2010, produce l'improcedibilità della domanda di usucapione e, a fortiori, l'obbligo del giudice di dichiararla in giudizio con efficacia di giudicato.

Tanto premesso si conclude come in dispositivo, anche con riferimento al regolamento delle spese di causa.

A tal proposito le spese di lite non possono che essere interamente compensate fra tutte le parti, atteso che, peraltro, le domande formulate da (...) con la sua comparsa di intervento del 27/04/2021 ex art. 105 c.p.c. contro l'attore rappresentano vere e proprie domande riconvenzionali e dovevano rispettare le prescrizioni ed i termini di cui al comma 2 dell'art. 167 c.p.c. e dall'art. 166 c.p.c..

La giurisprudenza di merito, compresa quella di questa sezione del Tribunale territoriale, ha al proposito affermato che allorché il terzo intervenga in un giudizio già pendente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può sottrarsi agli effetti delle preclusioni già verificatesi a carico delle parti. Per cui gli interventi cosiddetti principale e litisconsortile con cui il terzo propone una domanda nuova, facendo valere un interesse o un diritto proprio, devono intendersi soggetti al regime delle preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c..

a mancanza acclarata in questa sede della condizione di procedibilità della domanda attrice principale e subordinata coinvolge e travolge anche gli effetti della costituzione delle domande ed eccezioni formulate dalle altre parti costituite, sicché la compensazione delle spese di causa si impone.

P.Q.M.

Ogni contraria domanda ed eccezione disattese. Definitivamente pronunciando. Sentiti i procuratori delle parti.

Dichiara improcedibile le domande formulate dall'attore con l'atto di citazione del 4/06/2020 avanzate nei confronti dei convenuti e delle altre parti costituite in giudizio. Dichiara inapplicabili al caso di specie le previsioni di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 8 del D.L.vo n. 28/2010.

Compensa per l'effetto fra tutte le parti le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Sentenza esecutiva ope legis.

Così deciso in Palermo il 3 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.

Data udienza 3 maggio 2022

Integrale

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Durata del procedimento - Termine trimestrale - Natura perentoria - Mancata presentazione dell'istanza nel suddetto termine - Improcedibilità del giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, in persona del Giudice Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7043 R.G. dell'anno 2020, riservata all'udienza del 2/02/2022, promossa

DA

(...), n. (...), elett.te dom.to a PALERMO, VIA (...), presso lo studio del medesimo AVV. TR.SE. e (...) che difende se stesso avendo le facoltà di cui all'art. 82 c.p.c.e per mandato in atti (...)

ATTORE

CONTRO

(...), n. (...) ed ivi deceduta il 23/08/2020, LPCFNC31C58L131; (...), n. a TERRASINI (PA) il 5/12/1921, LPCRSL21T45L131, deceduta, e (...), n. a TERRASINI (PA) il 4/02/1924 e deceduto il 27/04/2010, LPCVTI24B04L131;

CONVENUTI - GIA' CONTUMACI e CONTRO

(...), n. a TERRASINI (PA) il 13/01/1930, TCCNFR30A13 L131Q, (...), n. a TERRASINI (PA) il 2/0171955, TCC PVV 55A42 L131F, e (...), n. a TERRASINI (PA) il 01-06-1960, c.f. TCC MGR 60H41L131L, nella qualità di eredi di (...), elett.te dom.ti a

TERRASINI, VIA PEREZ n. 259/d, presso lo studio dell'Avv. Stefania Billante (stefaniabillante@pecavvpa.it) che li rappresenta e difende per mandato in atti

CONVENUTI

CONTRO E NEI CONFRONTI DI:

(...), n. (...), ivi residente in via (...), n. q. di erede di (...) (deceduta); ed altri, ivi res. nella VIA (...), 90049 TERRASINI (PA)

CONVENUTI - GIA' CONTUMACI

e NEI CONFRONTI di DI

(...), n. (...), c.f. (...), elett.te dom.to in Terrasini, via (...), presso l'AVV. CU.MA. (...), che lo rappresenta e difende per mandato in atti

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: Usucapione Conclusioni delle parti: come in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificata a mezzo del servizio postale (...) ha evocato in giudizio dinanzi all'adito giudice nella causa, R.G. n. 7043/2020, i germani (...), (...) e (...) per il riconoscimento della intervenuta usucapione di taluni appezzamenti di terreni siti nel Comune di Partinico, nella contrada (...) di Volpe, censiti in Catasto al foglio 2, particelle 230 (oggi 230, 651 e 652) e 23 (oggi 23, 653 e 654).

In giudizio si sono costituiti i soggetti in premessa generalizzati, sia con comparsa di risposta che con di intervento volontario, anche dopo il decesso degli originari convenuti (...), (...) e (...), contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto per infondatezza delle domande di avvenuto acquisto dei fondi rustici specificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158, 1159 e 1159 bis commi 1 e 2 C.C..

A seguito di invito da parte dell'odierno giudicante alla presentazione di domanda di mediazione conciliativa dinanzi ad un organismo preposto dalla legge, effettuata con ordinanza resa all'udienza del 21 maggio 2021, ratione materiae ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.l.gs 28/2010 e d.l. n. 69/2013 e L. n. 98/2013, nessuna delle parti costituite ha dimostrato di aver promosso l'obbligatorio procedimento di mediazione.

Decorso il trimestre destinato con la calendata ordinanza alla celebrazione del procedimento extragiudiziario anzi evocato, le parti sono ricomparse dinanzi a questo giudice che, preso atto della circostanza testé richiamata e ritenuta la causa matura per la decisione, ha posto la causa in deliberazione ai sensi degli art. 281 quinquies e 190 c.p.c., invitando le parti a scambiare fra loro le difese conclusive.

Ciò premesso si rammenta che l'art. 5, comma 1 bis, del D. lgs. 4.03.2010 n. 28, (titolo: "attuazione dell'art. 60 della L. 18.06.2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali") prescrive il comma 1 di detto norma che: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.l.vo 8/10/2007 n. 179 (omissis il resto)".

Prescrive la medesima norma al comma 2 che: "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (omissis) L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo

6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1')...

Nel caso di specie, a seguito della ordinanza del 21.05.2021 tale incumbente non risulta esser stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del termine indicato nel detto provvedimento.

Da ciò consegue che, avendo il termine di tre mesi assegnato dal Legislatore del 2010 natura perentoria, (non così può affermarsi, invece, con riferimento al termine di giorni quindici per presentare istanza di mediazione) in difetto di adempimento di nessuna delle parti costituite all'invito del giudice di presentare domanda di mediazione, il giudizio di merito è divenuto improcedibile e, conseguentemente la stessa la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile.

A tal fine v'è considerato che mentre il decreto legislativo anzi calendarato con cui è stato istituito l'istituto della mediazione conciliativa non prevede fra le materie suscettibili di mediazione nel rispetto della disciplina dettata dal medesimo decreto, tuttavia il D.L. 21/06/2013 n. 69/2013 (conv. con modif. dalla L. 9/08/2013 n. 98), art. 84 bis, comma 1, ha aggiunto il comma 12 bis all'art. 2643 del codice civile, il quale prescrive, completando la previsione di cui al 1 comma dell'art. 2643 che dispone: "Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (omissis da 1) a 12) "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

Tale prescrizione (che è un vero e proprio postulato) conduce a tre immediati corollari del seguente tenore: a) il procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli artt. 1158, 1159, 1159 bis, 1160, 1161 e 1162 cod. civ.; b) la domanda di mediazione ai sensi della calendarata disciplina decretizia è

condizione di procedibilità della domanda stessa di usucapione; c) in difetto di ottemperanza all'ordine del Giudice che invita le parti a presentare istanza di mediazione dinanzi ad un organismo preposto dalla legge allo svolgimento di tale espediente, il decorso invano del termine di cui al comma 1° dell'art. 6 del più volte citato Decreto legislativo n. 28/2010, produce l'improcedibilità della domanda di usucapione e, a fortiori, l'obbligo del giudice di dichiararla in giudizio con efficacia di giudicato.

Tanto premesso si conclude come in dispositivo, anche con riferimento al regolamento delle spese di causa.

A tal proposito le spese di lite non possono che essere interamente compensate fra tutte le parti, atteso che, peraltro, le domande formulate da Di (...) con la sua comparsa di intervento del 27/04/2021 ex art. 105 c.p.c. contro l'attore rappresentano vere e proprie domande riconvenzionali e dovevano rispettare le prescrizioni ed i termini di cui al comma 2 dell'art. 167 c.p.c. e dall'art. 166 c.p.c..

La giurisprudenza di merito, compresa quella di questa sezione del Tribunale territoriale, ha al proposito affermato che allorché il terzo intervenga in un giudizio già pendente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può sottrarsi agli effetti delle preclusioni già verificatesi a carico delle parti. Per cui gli interventi cosiddetti principale e litisconsortile con cui il terzo propone una domanda nuova, facendo valere un interesse o un diritto proprio, devono intendersi soggetti al regime delle preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c..

a mancanza acclarata in questa sede della condizione di procedibilità della domanda attrice principale e subordinata coinvolge e travolge anche gli effetti della costituzione delle domande ed eccezioni formulate dalle altre parti costituite, sicché la compensazione delle spese di causa si impone.

P.Q.M.

Ogni contraria domanda ed eccezione disattese. Definitivamente pronunciando. Sentiti i procuratori delle parti.

Dichiara improcedibile le domande formulate dall'attore con l'atto di citazione del 4/06/2020 avanzate nei confronti dei convenuti e delle altre parti costituite in giudizio.

Dichiara inapplicabili al caso di specie le previsioni di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 8 del D.L.vo n. 28/2010.

Compensa per l'effetto fra tutte le parti le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Sentenza esecutiva ope legis.

Così deciso in Palermo il 3 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.

Data udienza 3 maggio 2022

Massima redazionale

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Durata del procedimento - Termine trimestrale - Natura perentoria - Mancata presentazione dell'istanza nel suddetto termine - Improcedibilità del giudizio

In tema di mediazione obbligatoria, a differenza di quello di quindici giorni assegnato dal giudice per presentare istanza di mediazione ex art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di tre mesi previsto per la durata del procedimento dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010, ha natura perentoria, sicché, ove nessuna delle parti abbia presentato l'istanza in tale termine, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione di fondi rustici, il giudice adito, rilevato che a seguito dell'ordinanza emessa l'incombente non risultava esser stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del termine indicato nel suddetto provvedimento, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del giudizio). (Fe.Ci.)